

**AVVISO PUBBLICO PER FACILITARE E RAFFORZARE  
LA REALIZZAZIONE DEI PCTO  
DD 19415/2025**

# FAQ

## FAQ 1

Con la presente siamo a richiedere dove è possibile reperire i documenti editabili legati all'avviso in oggetto (Decreto n.14915 del 02-07-2025).

RISPOSTA

Sulle pagine istituzionali del sito dell'Ente all'indirizzo seguente sono disponibili informazioni e documenti editabili per presentare domanda sull'avviso di cui al DD 19415/2025:

<https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-facilitare-e-rafforzare-la-realizzazione-dei-pcto-ora-formazione-scuola-lavoro->

## FAQ 2

In relazione all'art. 4 dell'avviso, vorremmo sapere se nella categoria di "IMPRESE" ammesse a far parte di partenariati che possono presentare progetti, rientrano anche le "imprese sociali" e le "fondazioni", ed in caso positivo se sono ammesse solo quelle iscritte al Runts.

RISPOSTA

in base all'art. 4 dell'avviso il partenariato minimo deve essere formato da una scuola e un'agenzia formativa (o solo una scuola se è anche agenzia formativa). Tale partenariato potrà essere facoltativamente integrato con altri soggetti, fino al numero massimo di 5 compresi quelli del partenariato minimo, che abbiano parte attiva nel progetto. L'elenco riportato nel medesimo articolo è solo a titolo esemplificativo, nel partenariato possono essere incluse anche imprese sociali o fondazioni. Le fondazioni, però, partecipano come soggetto singolo e non includendo tutta la compagine sociale.

## FAQ 3

In quanto associazione ETS, ci è consentito partecipare al progetto in qualità di partner?

RISPOSTA

L'elenco riportato all'art.4 dell'avviso relativo ad "altri soggetti, fino al numero massimo di 5 compresi quelli del partenariato minimo, che abbiano parte attiva nel progetto" è solo a titolo esemplificativo, pertanto anche le associazioni ETS possono partecipare.

#### FAQ 4

Con la presente siamo a richiedere le seguenti n. 2 precisazioni:

1) Confermate che anche i Licei possono partecipare al Bando?

2) Considerando che gli Istituti Professionali e Tecnici rilasciano agli studenti gli attestati relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro già nel corso del biennio, in quanto tali attestazioni sono necessarie per l'accesso ai laboratori scolastici, si chiede se sia consentita l'erogazione della "Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" anche a favore degli studenti delle classi del biennio (prime e seconde), in deroga a quanto previsto dal punto 9.2 dell'Avviso – "Vincoli concernenti l'attuazione dei progetti", che stabilisce come destinatari le classi dell'ultimo triennio?

RISPOSTA

1) Confermiamo che anche i Licei possono partecipare all'avviso;

2) Le classi destinatarie degli interventi sono quelle dell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado, per le quali è previsto lo svolgimento di percorsi di Formazione Scuola Lavoro: sono escluse pertanto le classi prime e seconde, a meno che non si parli di percorsi quadriennali, nel quel caso la seconda è inclusa poiché prevede lo svolgimento di percorsi di Formazione Scuola Lavoro. L'obiettivo dell'avviso è quello di facilitare la realizzazione di percorsi di Formazione Scuola Lavoro di qualità. Lo scopo del finanziamento dei corsi sulla sicurezza è quello di dotare gli studenti di una certificazione che, altrimenti, sarebbe a carico dell'azienda ospitante.

#### FAQ 5

In merito al vincolo del numero classi da coinvolgere, di cui al punto 9.2 dell'avviso che prevede un numero minimo di 6 ed un massimo di 15, vorrei chiedere se è corretto prevedere il coinvolgimento in una singola azione di un numero di classi inferiore a 6, atteso che cmq complessivamente le classi coinvolte saranno n. 19.

RISPOSTA

L'avviso pubblico approvato con DD 1415/2025 prevede il coinvolgimento di minimo 6 e massimo 15 classi per l'INTERO PROGETTO, non vi sono limiti di numero classi per azione. E' quindi ammissibile prevedere una singola azione con un numero di classi inferiore a 6 se l'intero progetto rispetta i parametri previsti.

La logica dell'avviso è che un numero di 6-15 classi dell'Istituto segua sia i corsi di formazione sulla sicurezza che i corsi sulla formazione ed orientamento. Resta inteso pertanto che le stesse classi possono partecipare ad entrambe le azioni previste.

#### FAQ 6

In relazione ai beneficiari dei corsi di formazione (alunni), si può ragionare anche come gruppi di allievi anche eventualmente accorpando più classi, conteggiando quindi i gruppi e non le singole classi?

RISPOSTA

I parametri previsti nell'avviso sono indicati al fine della presentazione di progetti con un'offerta congrua rispetto al finanziamento previsto. Sarà pertanto necessario fare riferimento alla classe come indicato all'art. 9.2 dell'avviso. In caso di raggruppamenti andrà comunque garantito il rispetto dei vincoli previsti dall'Avviso e dalla normativa di gestione.

In sede di valutazione sarà valorizzata la coerenza delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere.

## **FAQ 7**

Una delle scuole che intende partecipare all'avviso ci chiede di poter coinvolgere nei percorsi sicurezza anche le classi seconde di un percorso IEFP per il quale è prevista attività di alternanza rafforzata. E' possibile includere tali alunni tra i destinatari degli interventi?

RISPOSTA

L'avviso si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado che realizzano percorsi di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO) per i propri studenti frequentanti l'ultimo triennio di scuola. Le classi seconde di un istituto scolastico superiore di secondo grado sono ammesse solo se trattasi di percorsi quadriennali (e quindi ultimo triennio).

Gli alunni che frequentano i percorsi Iefp non possono essere coinvolti in questo avviso poiché la "formazione scuola lavoro" e la "alternanza rafforzata" sono due attività diverse regolate da normative diverse e non assimilabili. I riferimenti sulla Formazione scuola lavoro sono quelli delle linee guida approvate con DM 774 del 4/9/2019 ; il DLgs n. 159/2025 di fatto cambia la nomenclatura dei percorsi Formazione scuola - lavoro come ex PCTO ma l'ambito di applicazione rimane lo stesso.

L'alternanza rafforzata e tutti i percorsi IeFP fanno rif. all' art. 17, comma 1 del D. Lgs. 226/2005e Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della DGR 988/2019 e s.m.i.

## **FAQ 8**

È consentito realizzare percorsi formativi che coinvolgano contemporaneamente studenti provenienti da classi diverse?

RISPOSTA

E' consentito realizzare percorsi formativi che coinvolgano contemporaneamente studenti provenienti da classi diverse nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9.2 dell'Avviso in merito al numero di classi coinvolte, nonché del manuale dei beneficiari DGT 610/23 e s.m.i. e delle altre normative di riferimento.